

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO "ISTITUTO SOLIDALE PER LA FAMIGLIA SEZIONE di PELLARO"
Via CAPPUCCINELLI DIRAMAZIONE LABATE I n.3, Reggio Calabria



Il giorno 17 Maggio 2021, si è riunita in modalità on line a mezzo Piattaforma Zoom Meeting, l'Assemblea straordinaria dei soci dell' Associazione di Volontariato "Istituto per la Famiglia sezione di Pellaro", alle ore 17:00 in prima convocazione e alle ore 16.30 in seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente la sig. Elisabetta Tortorella, la quale, accertata la presenza del numero legale dei soci, esaminata la legittimità della convocazione, dichiara aperta la seduta alle ore 17,30. Il Presidente nomina segretaria il signor Demetrio Tortorella affinché ne svolga le funzioni. Si esaminano gli argomenti posti all'ordine del giorno e nel dettaglio:

1. Proposta adeguamento Statuto a norma del DL 117 del 3/7/2017 e determinazione denominazione
2. Varie ed eventuali

Il nuovo Presidente in carica sig.ra Elisabetta Tortorella, fa presente all'Assemblea la necessità di adeguamento dello Statuto Associativo, alla luce dell'applicazione del nuovo "Codice del Terzo Settore" DL 117/2017. La stessa segnala ai soci la necessità di adeguamento non solo di taluni articoli bensì anche della definizione della ragione sociale dell'Associazione che dovrà prendere l'appellativo di OdV e potrà dotarsi di un proprio acronimo. Si apre un ampio dibattito con l'ausilio del desktop condiviso messo a disposizione dalla Piattaforma Zoom Meeting con il quale i soci prendono visione della proposta di nuovo statuto e la dibattono con puntualità su ogni articolo. Alla luce di quanto ampiamente dibattuto, la Presidente propone all'Assemblea l'adozione del nuovo Statuto revisionato che prevede altresì la nuova e più ampia denominazione dell'Associazione: "Istituto Solidale per la Famiglia ODV-". Il nuovo Statuto viene letto all'Assemblea, che valutata all'unanimità la congruenza con gli scopi e la missione dell'Associazione lo vota all'unanimità e dà mandato alla Presidente di provvedere con le registrazioni del nuovo Statuto e conseguente Codice Fiscale così come allegato al presente verbale – di cui ne diventa parte integrante.

Punto 2. (Varie ed eventuali) nessuna

A questo punto non avendo null'altro da aggiungere il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18:00

Il Segretario
[Firma]

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

27 MAG. 2021

Registrato il

N.

Serie

Corrisposti E.

IL DIRETTORE

IL DELEGATO ALLA FIRMA (*)
Assistente Tributario
(Daniela Galla)

STATUTO – Approvato dall'Assemblea Straordinaria (17/05/2021)
STATUTO SOCIALE
DELL' ASSOCIAZIONE "ISTITUTO SOLIDALE per la FAMIGLIA" I.S.PE.F – ODV"

ARTICOLO 1

(Denominazione, sede e durata)

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'Associazione di volontariato e di protezione civile "Istituto Per La Famiglia onlus Sezione Zonale n94 di Pellaro" adotterà la denominazione "ISTITUTO SOLIDALE per la FAMIGLIA – ODV", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (acronimo I.S.PE.F – ODV) con sede legale nel Comune di Reggio Calabria. L'associazione potrà istituire sedi operative e secondarie, in Italia e all'estero. L'associazione ha durata illimitata e aderisce alla FISED Federazione Italiana Solidarietà e Diritto.

ARTICOLO 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha alcun scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi. L'Associazione è non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, non lucrativa, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

-non distribuisce, anche in modo indiretto e differito, utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitali durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o sino effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L'associazione impiega interamente gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali connesse ad esse direttamente connesse.

L'istituto solidale, opera, in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto nei confronti della generalità della popolazione, che presenta necessità di aiuto al fine di migliorare le condizioni di vita all'interno del territorio in cui opera e ancor prima nel suo elemento essenziale che è la famiglia nel suo insieme e inserita nel tessuto sociale. Le sue finalità sono:

- Contrastare l'emarginazione
- Prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e disagio delle famiglie e delle singole persone
- Migliorare la qualità della vita
- Concorrere alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti a favore dei singoli o dei gruppi di persone;
- Assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini anche con particolare attività di formazione ed orientamento per minori e giovani, nonché di attività di promozione culturale ed educazione permanente per adulti;
- Promuovere attività di protezione e salvaguardia dell'ambiente e interventi in situazione di pubbliche calamità;
- Assistenza domiciliare e domestica
- Assistenza a favore di persone svantaggiate o diversamente abili con particolare attenzione all'inserimento nel mondo lavorativo e nella vita sociale;

- cessione gratuita di beni alimentari, servizio mensa, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- sostegno e attività assistenziale nei confronti di persone bisognose anche a distanza;

- servizi per famiglie e singoli con disagi, persone anziane, giovani di tutte le fasce d'età, famiglie residenti e non, anche famiglie straniere, per mezzo dei propri volontari; assistenza alimentare e con beni di prima necessità-accompagnamento, assistenza domiciliare e domestica, assistenza sociale, assistenza morale-religiosa, animazione socio-culturale e intrattenimento, educazione - insegnamento - istruzione, prevenzione, formazione per il volontariato, segretariato sociale, visite, servizio mensa, sostegno economico, promozione/difesa dei diritti civili, promozione della solidarietà e dell'ambiente, incoraggiamento all'attività sportiva, ricerca, studio, documentazione, educazione alla mondialità, difesa civica delle famiglie e del cittadino;

- promozione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

- riabilitazione, rieducazione e reinserimento;

- consulenza telefonica gratuita, riservata e confidenziale;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

- Promozione di azioni volte alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e del cyber bullismo e al contrasto della povertà educativa.

- Formazione extrascolastica con attività di supporto allo studio, attività ludico-ricreative ed educative come colonie estive;

- l'associazione si impegna a tutela delle famiglie consumatrici e dei consumatori affinché le cessioni dei beni e le prestazioni dei servizi siano diretti alle famiglie e alle persone svantaggiate, in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari a componenti di comunità estere, limitatamente agli aiuti familiari.

- l'associazione si propone di contribuire alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della povertà mediante la raccolta e la distribuzione delle eccedenze di produzione agricola e dell'industria, nonché di promuovere tutte le iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti del problema della povertà e dell'emarginazione;

Tutelare e valorizzare il patrimonio delle zone di interesse archeologico e paesaggistico con particolare attenzione ai beni culturali anche ai fini del recupero di quelli abbandonati; realizzare e gestire punti di ristoro, botteghe ecologiche, centri di commercializzazione all'ingrosso e al minuto di generi agroalimentari;

presentare progetti ed accesso contributi comunitari, statali, regionali, fondazioni, al fine di sviluppare le proprie attività e migliorare il patrimonio dell'Istituto e dei suoi soci.

Per il perseguimento delle sue attività l'associazione potrà istituire rapporti di collaborazione con tutte le istituzioni italiane e straniere, le istituzioni sindacali, società d'associazioni, consorzi, cooperative, imprese, università, enti di ricerca, associazioni.

Sportello della Solidarietà I.S.P.E.F. Lo Sportello della Solidarietà nasce con l'obiettivo di sostenere e incentivare la realizzazione di iniziative di natura sociale fondate sui valori della solidarietà, della mutualità, dell'inclusione e della promozione sociale di gruppi svantaggiati. Lo sportello della solidarietà si occupa in particolar modo di offrire un supporto alle fasce più deboli della società (famiglie in stato di svantaggio, persone affette da disabilità, ragazzi adolescenti, donne) fornendo assistenza in particolare nei seguenti settori.

- area legale;

area istruzione e formazione;

- Area disbrigo pratiche
- Area ascolto

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le seguenti *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale:

- la gestione di centri di aggregazione giovanile e di centri socio-assistenziali, centri diurni, case alloggio rivolti a persone anziane, con disabilità, minori, giovani, famiglie, donne in difficoltà, rifugiati, extracomunitari ed in genere persone svantaggiate; nonché centri protezione civile;
- formazione, sostegno ed accompagnamento di operatori preparati che si impegnino a prestare, anche come volontari, la loro opera;
- organizzazione e realizzazione di seminari e corsi, nonché di convegni, conferenze, mostre, dibattiti, nelle proprie sedi o altrove;
- svolgimento di ogni attività connessa con quelle di cui ai punti precedenti;

L'Istituto solidale può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (*co. 2, art. 7 Cts*) - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3 (Ammissione e numero dei soci)

Il *numero* dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4 (Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

ARTICOLO 5 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per *morte, recesso o esclusione*.

Il socio che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione e può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ARTICOLO 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta* motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca* i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva* il bilancio di esercizio;
- *delibera* sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- *delibera* sulla esclusione degli associati;
- *delibera* sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- *approva* l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- *delibera* lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- *delibera* sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti , compreso tra 3 e 5 , nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 3 mandati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro Unico delle Associazioni del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'Associazione e precisando se *disgiuntamente* o *giuntamente*.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10

(Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 14 **(Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di Controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: facendo richiesta scritta al Consiglio Direttivo, tutte le spese derivante da questa richiesta saranno a carico del richiedente.

ARTICOLO 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 19 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ARTICOLO 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Legale Rappresentante

